

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 28 dicembre 2004

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
 2^a **Serie speciale**: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
 3^a **Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)
 4^a **Serie speciale**: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della **Gazzetta Ufficiale** i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione **Gazzetta Ufficiale** (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

DECRETI PRESIDENZIALI	
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 2004.	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2004.
Scioglimento del consiglio comunale di Acceglio e nomina del commissario straordinario Pag. 4	Scioglimento del consiglio comunale di Chieti e nomina del commissario straordinario Pag. 6
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 2004.	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 novembre 2004.
Scioglimento del consiglio comunale di Gemonio e nomina del commissario straordinario Pag. 4	Conferma dell'avv. Maurizio Scelli a commissario straordinario dell'Associazione italiana della Croce Rossa Pag. 7
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 2004.	DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
Scioglimento del consiglio comunale di San Giovanni Rotondo e nomina del commissario straordinario Pag. 5	Ministero dell'economia e delle finanze
	DECRETO 15 dicembre 2004.
	Accertamento dell'ammontare del capitale nominale rimasto in essere alla data del 29 novembre 2004, a seguito dell'espletamento dell'operazione di rimborso anticipato di titoli di Stato mediante asta competitiva Pag. 8

**Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni**

DELIBERAZIONE 14 dicembre 2004.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione, relative alla campagna per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica, nei collegi uninominali n. 8 della regione Veneto e n. 2 della regione Puglia, fissate per il giorno 23 gennaio 2005. (Deliberazione n. 280/04/CSP) . . . Pag. 29

**Commissione parlamentare per l'indirizzo generale
e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

PROVVEDIMENTO 14 dicembre 2004.

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative alla campagna elettorale per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica nei collegi uninominali n. 8 della regione Veneto e n. 2 della regione Puglia Pag. 37

**Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano**

ACCORDO 16 dicembre 2004.

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra i Ministri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, recante i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42 Pag. 41

ACCORDO 16 dicembre 2004.

Accordo tra il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 Pag. 43

CIRCOLARI

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

CIRCOLARE 20 dicembre 2004, n. 39.

Sistema unico di contabilità economica per centri di costo delle pubbliche amministrazioni - Titolo III del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 - Amministrazioni centrali dello Stato: rilevazione costi secondo semestre 2004 Pag. 46

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 23 dicembre 2004 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia. Pag. 73

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Edile Primavera società cooperativa a responsabilità limitata», in San Giorgio del Sannio Pag. 73

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Noi società cooperativa a responsabilità limitata», in Ceppaloni Pag. 73

Costituzione del comitato paritetico per la gestione del fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 Pag. 73

Comunicato di rettifica relativo al decreto ministeriale 15 ottobre 2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante: «Rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL, con decorrenza 1° gennaio 2004, per il settore industria» Pag. 73

Ministero delle politiche agricole e forestali: Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Cipollotto Nocerino» Pag. 74

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo: Bilancio preventivo per l'anno 2005, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373 Pag. 77

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 188

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 15 dicembre 2004.

Fondo Immobili pubblici: Decreto Operazione.

DECRETO 23 dicembre 2004.

Fondo Immobili pubblici: Decreto di Apporto.

DECRETO 23 dicembre 2004.

Fondo Immobili pubblici: I Decreto di Trasferimento.

DECRETO 23 dicembre 2004.

Fondo Immobili pubblici: II Decreto di Trasferimento.

04A12820

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 189

**Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo**

PROVVEDIMENTO 6 dicembre 2004.

Decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307, di attuazione delle direttive 2002/12 CE e 2002/13 CE, che modifica i decreti legislativi 17 marzo 1995, numeri 174 e 175, in materia di margine di solvibilità delle imprese di assicurazione sulla vita e nei rami diversi dall'assicurazione sulla vita. Istruzioni di vigilanza e nuovi prospetti del margine di solvibilità. (Provvedimento n. 2322).

04A12144

Art. 11.

*Responsabilità del Consiglio di amministrazione
e del Direttore generale della RAI*

1. Il Consiglio di amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

Art. 12.

Pubblicità del provvedimento

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2004

Il presidente: PETRUCCIOLI

04A12549

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 16 dicembre 2004.

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra i Ministri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, recante i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 16 dicembre 2004:

Visto l'art. 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, che demanda ad un decreto interministeriale la individuazione di criteri e modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari i titoli conseguiti anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali;

Tenuto conto che, in ragione del mutato quadro costituzionale, in luogo del decreto, si è convenuto di dar seguito alla previsione normativa, facendo ricorso

ad un accordo, che il Ministero della salute, previo concerto col Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha trasmesso il 16 giugno 2003;

Considerato che il testo proposto dalle amministrazioni centrali con la citata nota del 16 giugno 2003 è stato approfondito una prima volta nella riunione tecnica del 26 giugno 2003, nel corso della quale le regioni, nell'esprimere l'intendimento di apportarvi modifiche, si sono riservate un approfondimento;

Considerato che nell'incontro tecnico del 10 maggio 2004:

i rappresentanti dei Ministeri interessati hanno istruito e accolto le proposte emendative delle Regioni, anticipate con nota del 12 marzo 2004;

nella stessa sede tecnica, il rappresentante della regione Campania ha presentato alcune proposte di modifica al testo, in ordine alle quali i rappresentanti delle altre regioni hanno rinviato ad una sede interregionale le relative valutazioni;

Vista la nota del 16 novembre 2004, con la quale la regione Veneto, a nome del Coordinamento interregionale sanità, ha comunicato l'avviso tecnico favorevole sul testo del presente accordo da parte di tutte le regioni, ivi compresa la regione Campania;

Acquisito nel corso dell'odierna seduta l'assenso dei rappresentanti dei Ministeri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sul testo del presente accordo;

Sancisce accordo

tra i Ministri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nei seguenti termini:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente accordo stabilisce — con riferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, allo stato giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato e alla qualità e durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale — i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dei titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali relativi ai diplomi universitari stessi.

2. Il riconoscimento dell'equivalenza di cui al comma 1 è attribuito ai soli fini dell'esercizio professionale, sia subordinato che autonomo.

3. Possono essere presi in considerazione, ai fini dell'equivalenza, i titoli conseguiti entro la data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42, fermo restando quanto disciplinato dai decreti ministeriali di equipollenza emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 42 del 1999.

Art. 2.

Criteri di valutazione

1. Il titolo, oggetto della richiesta di equivalenza ad un diploma universitario, è valutato, in ogni caso, sulla base dei seguenti parametri:

a) durata del corso di formazione regolarmente autorizzato dagli enti preposti allo scopo;

b) esperienza lavorativa.

2. Ad ogni parametro, in relazione al suo valore, viene attribuito un punteggio, ricavato dalle tabelle contenute nell'allegato A al presente accordo, secondo le indicazioni di cui ai successivi commi.

3. Nella durata del corso di formazione si computano sia le ore di formazione teorica, che le ore di formazione pratica. Se non è raggiunto il limite minimo di durata di 750 ore complessive annue, il punteggio attribuito a questo parametro è ridotto, calcolandolo in proporzione al numero di ore di formazione effettivamente svolte per singolo anno.

4. L'esperienza lavorativa, per essere oggetto di valutazione, deve essere riferibile ad una attività coerente o comunque assimilabile a quella prevista per la figura professionale per la quale si chiede l'equivalenza. Tale attività deve essere stata svolta per un periodo di almeno un anno, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni antecedenti alla data di stipula del presente accordo e deve essere attestata con una dichiarazione del datore di lavoro, dalla quale risultino le date, la durata, le attività e le eventuali qualifiche ricoperte. La predetta dichiarazione può essere integrata o sostituita da una dichiarazione dell'interessato con allegata copia del libretto di lavoro, dalla quale risultino le date, la durata, le attività e le eventuali qualifiche ricoperte. Nel caso di attività lavorativa non subordinata, la dichiarazione di cui alla precedente alinea, è sostituita da autocertificazione integrata dalla seguente documentazione:

1. certificazione del possesso di partita I.V.A riferita agli anni di attività dichiarata;

2. dichiarazione dei redditi riferita a tutti gli anni di esperienza dichiarata;

3. eventuale copia dei contratti di collaborazione.

Art. 3.

Attribuzione punteggio

1. La valutazione del titolo viene effettuata sommando i punteggi risultanti dall'applicazione dei parametri di cui all'allegato A. Qualora la somma dei punti

conseguiti sia di almeno 12, il titolo è riconosciuto equivalente. Qualora la somma dei punti non raggiunga il limite minimo di 6 punti, il titolo non può essere dichiarato equivalente. Qualora il punteggio sia inferiore a 12 punti, ma superiore a 6, si rimanda alla effettuazione di un percorso di compensazione formativa stabilito in base a criteri individuati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 4.

1. Il riconoscimento dell'equivalenza non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto automatico sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati al momento del riconoscimento.

2. Le regioni e le province autonome stabiliscono i termini e le modalità delle domande, effettuano l'istruttoria e trasmettono al Ministero della salute la documentazione relativa ai titoli ritenuti equivalenti.

3. Il Ministero della salute, preso atto della positiva istruttoria di cui al precedente comma, rilascia al singolo interessato il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, valido su tutto il territorio nazionale ai soli fini dell'esercizio professionale.

Art. 5.

Con il presente accordo non si dà luogo a nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Roma, 16 dicembre 2004

Il presidente: LA LOGGIA

Il segretario: CARPINO

ALLEGATO A

Tabelle dei punteggi assegnati ai parametri utilizzati per l'equivalenza dei titoli pregressi

Punti	Durata della formazione
10	3 anni ovvero almeno 2250 ore
8	2 anni ovvero almeno 1500 ore
6	1 anno ovvero almeno 750 ore

Punti	Esperienza lavorativa
10	20 anni o più
0,5	Per ogni anno di esperienza al di sotto dei venti anni

04A12691